

XVII Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GARAVINI, BRUNO BOSSIO, MATTIELLO

Modifica della normativa di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

ONOREVOLI COLLEGHI! - Com'è noto l'azione delle organizzazioni mafiose è oramai diffusa in tutte le zone del nostro Paese e, per rispondere a tale grave minaccia, ci siamo dotati, negli anni, di una strategia complessiva e di normative di contrasto in numerosi campi.

Uno dei settori nei quali, però, la normativa non si rivela ancora pienamente efficace, prestando il fianco da un lato a cattivi utilizzi e, dall'altro, a palesi ingiustizie, è quello della tutela delle vittime di mafia e dei loro familiari.

Esistono varie leggi che si sono occupate di questa materia, sia a livello nazionale che a livello regionale, prevedendo tutele ed offrendo sostegno economico alle famiglie delle vittime. Un aiuto dovuto da parte dello Stato per chi viene colpito dalla brutalità della violenza mafiosa.

Come ben sanno tutti coloro che si sono occupati di questa materia, uno dei problemi fondamentali è stato, nel corso degli anni, quello di evitare che ai benefici accordati dalla legge potessero accedere anche parenti di mafiosi o di personaggi che, in vita, erano ritenuti vicini alle cosche. Infatti la normativa vigente prevede, nella sostanza, che si possa accedere ai fondi, a seguito di richiesta, se nei confronti della vittima non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è stata applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31

maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e se chi richiede l'accesso ai fondi non è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui al citato articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione.

Purtroppo queste norme di tutela, non sono in grado di impedire fino in fondo che anche i parenti di soggetti uccisi dalla criminalità organizzata, ma che in vita erano in rapporti con le mafie e non in contrasto con le stesse, possano avere accesso al sostegno statale non essendo né indagati per mafia né sottoposti a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione.

Tutto ciò talvolta è stato impedito solo grazie ad una corretta interpretazione estensiva della normativa, ma presta il fianco ancora a possibili palesi ingiustizie, aggiungendo, in alcuni casi, sofferenza a sofferenza. Basti pensare a cosa possa provare un parente di una vittima innocente nel vedere che lo Stato ammette ai benefici per le vittime anche i parenti di una persona notoriamente vicina alle mafie.

La finalità di questa proposta di legge è, pertanto, quella di rendere più stringente la normativa, offrendo così, a chi è deputato a gestire i fondi, strumenti normativi più efficaci per evitare ogni accesso indebito alle varie forme di sostegno.

Si prevede pertanto di inserire un nuovo articolo ed un nuovo comma alla legge 512 del 1999 così come modificata dal decreto legge 151 del 2008 convertito in legge con la legge 186 del 2008 e, successivamente, ulteriormente modificata con la 94 del 2009.

Con entrambe le modifiche proposte si prevede che si possa negare l'accesso al fondo se dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari, emergono elementi precisi e concordanti dai quali risulta l'appartenenza o la stretta contiguità ad organizzazioni criminali di tipo mafioso sia del soggetto deceduto che dei parenti che ne formulano richiesta. Un'estensione del raggio di verifica e di controllo dell'effettiva sussistenza delle condizioni per l'accesso al fondo che renderebbe impossibile che allo stesso possano avere accesso anche coloro che delle mafie non sono vittime.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Alla legge n. 512 del 22 dicembre 1999, all'art.4, dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente :

“4-ter. L'obbligazione del Fondo non sussiste nei casi in cui dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari, emergono elementi precisi e concordanti dai quali risulta l'appartenenza o la stretta contiguità ad organizzazioni criminali di tipo mafioso dell'istante o del soggetto deceduto”.

All'art 6, comma 1, dopo la lettera *c-ter*, è aggiunta la seguente:

“c-quater, dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento che ne ha cagionato la morte, di elementi precisi e concordanti desumibili dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari, dai quali risulta l'appartenenza o la stretta contiguità ad organizzazioni criminali di tipo mafioso dell'istante o del soggetto deceduto”.